



# Riforma dello Sport

Prime anticipazioni in attesa della pubblicazione dei provvedimenti

articolo 8  
della Legge delega 8 agosto 2019, n. 86  
rubricato “Delega al Governo per la  
semplificazione di adempimenti relativi agli  
organismi sportivi”.

# Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche

- L'**articolo 4** ha per oggetto l'istituzione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche presso il Dipartimento per lo Sport, che viene gestito con modalità telematiche.
- L'**articolo 7** disciplina la modalità con la quale l'associazione o la società sportiva dilettantistica può ottenere il riconoscimento della personalità giuridica.
- L'**articolo 8** affida al Dipartimento per lo Sport il rilascio dei certificati d'iscrizione al Registro.

# Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche

- L'**articolo 11** definisce i tempi per la disciplina sul funzionamento (tenuta, conservazione e gestione) e revisione del Registro. In particolare: **entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente** decreto, il Dipartimento per lo Sport, definisce, con proprio regolamento, la disciplina sulla tenuta, conservazione e gestione del Registro; con cadenza triennale, il Dipartimento per lo Sport provvede alla revisione, ai fini della verifica della permanenza dei requisiti previsti per l'iscrizione al Registro stesso.

## articolo 6

dalla Legge 8 agosto 2019, n. 86, rubricato  
“Delega al Governo in materia di rapporti di  
rappresentanza degli atleti e delle società  
sportive e di accesso ed esercizio della  
professione di agente sportivo”.

# Agente sportivo

- L'**articolo 1** delinea l'oggetto del presente decreto e delimita l'ambito di applicazione specificando che esso provvede, in conformità dei relativi principi e criteri direttivi, a dettare norme in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed **esercizio della professione di agente sportivo**
- L'**articolo 4** regola l'accesso alla professione e istituisce presso il CONI il Registro nazionale degli agenti sportivi; definisce i requisiti necessari che consentono l'iscrizione al Registro;

articolo 5

della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante  
“Deleghe al Governo per il riordino e la  
riforma delle disposizioni in materia di enti  
sportivi professionistici e dilettantistici,  
nonché di lavoro sportivo”.

# Autonomia e **utilità sociale**

- L'**articolo 3** delinea gli obiettivi, affermando, quale caposaldo, il principio di **autonomia dello sport**.
- Al comma 2 viene sancito il valore culturale, educativo e **sociale** dell'attività sportiva, quale strumento di miglioramento della qualità della vita e di tutela della salute, nonché quale mezzo di coesione territoriale e, a tal fine, si valorizza l'esercizio fisico adattato, l'attività fisica adattata e in generale l'attività motoria anche quale strumento idoneo a facilitare l'acquisizione di stili di vita corretti e funzionali **all'inclusione sociale**, **alla promozione della salute, nonché al miglioramento della qualità della vita e del benessere psico-fisico**

# ENTI SPORTIVI DILETTANTISTICI E PROFESSIONISTICI

- L'**articolo 6** stabilisce che gli enti sportivi dilettantistici possono assumere la forma di associazione sportiva priva di personalità giuridica ai sensi degli articoli 36 e seguenti del codice civile; associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato; **società di cui al Libro V del codice civile.** 
- **Ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera t) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, possono assumere la qualifica di enti del terzo settore, ovvero di impresa sociale ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112.**

# Distribuzione di utili 😊

Al successivo comma 3, si introduce la possibilità per le associazioni e le società sportive dilettantistiche, costituite nelle forme di cui al Libro V del codice civile, di **destinare una quota inferiore al 50% degli utili e degli avanzi di gestione annuale ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci**, nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti, oppure alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l'emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.

# Attività secondarie

- L'**articolo 9** regola, per la prima volta, la possibilità per le associazioni e le società sportive dilettantistiche di esercitare attività **diverse da quelle principali sportive connotate da carattere “secondario e strumentale”** rispetto alle attività istituzionali. La misura introdotta intende disciplinare e mettere chiarezza nel settore per quelle che svolgono attività sportiva limitatamente ad altri servizi quali ad esempio **ristorazione**. (Circolare 18 del 2018 A.E.)

# PERSONE FISICHE

- L'**articolo 15** stabilisce che, con l'atto del tesseramento, si instaura il **rapporto associativo** tra l'atleta e la **società** 🤖 o associazione, che acquisisce il diritto di partecipare alle competizioni sportive federali, all'attività federale, nell'osservanza delle norme dettate dal CONI, dal CIO e dalla federazione nazionale e internazionale di appartenenza.

# DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO SPORTIVO

- L'**articolo 25** ha per oggetto la figura del lavoratore sportivo e in particolare: la definizione del **lavoratore sportivo**; la disciplina dell'attività di lavoro sportivo che può costituire oggetto di un rapporto di lavoro subordinato o di un rapporto di lavoro autonomo, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative; la possibilità di configurare, ove ricorrano i presupposti, il lavoro sportivo anche quale oggetto di prestazioni occasionali; l'applicabilità delle norme di legge sui rapporti di lavoro nell'impresa, incluse quelle di carattere previdenziale e tributario, ai rapporti di lavoro sportivo;
- **N.B. doveva entrare in vigore il 1 settembre , dovrebbe già slittare a luglio 2022 (Sepio GENUS / GENIUS - ccnl )**

# LAVORO SPORTIVO

L'articolo 26 tratta la disciplina del rapporto di lavoro subordinato sportivo, la determinazione della durata, che **non può essere superiore a cinque anni** dalla data di inizio del rapporto 🤖, e l'ammissibilità della successione e della cessione del contratto, l'applicabilità della legge 20 maggio 1970, n. 300; la possibilità per le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate e gli enti di promozione sportiva di costituire un fondo gestito da rappresentanti delle società e degli sportivi per la corresponsione della indennità di anzianità al termine dell'attività sportiva;

# DIRETTORI DI GARA

- L'articolo 28 riguarda invece la stipula del contratto con la figura del direttore di gara.

# AMATORI

L'articolo 29 disciplina le prestazioni sportive **amatoriali**; la possibilità per le società e le associazioni sportive dilettantistiche di avvalersi di volontari che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e **gratuito**, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali e ai quali **possono essere riconosciuti premi e compensi occasionali in relazione ai risultati ottenuti nelle competizioni sportive, nonché indennità di trasferta e rimborsi spese, anche forfettari**; l'incompatibilità delle prestazioni sportive amatoriali con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente presso cui il volontario è socio o associato o presta la propria attività amatoriale. Il **comma 4 prevede l'obbligo da parte degli enti dilettantistici di assicurare i volontari per la responsabilità civile verso i terzi.**

# APPRENDISTATO

L'**articolo 30** si occupa della formazione dei giovani atleti e della possibilità di stipulare **contratti di apprendistato** (vedi infra ccnl ) per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e contratti di apprendistato di alta formazione e di ricerca, di cui all'articolo 45 del medesimo decreto legislativo.

# VINCOLO SPORTIVO

L'**articolo 31** prevede l'abolizione del vincolo sportivo, inteso come limitazione alla libertà contrattuale dell'atleta, anche nel settore dilettantistico, **entro il mese di luglio 2022. .... vedremo**

# tutela della salute e della sicurezza sul lavoro,

All'articolo 33 sono individuate le disposizioni ordinamentali in materia di **tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro**, assicurazione economica di malattia e di maternità, di assicurazione sociale per l'impiego, che si applicano, in quanto compatibili, ai lavoratori sportivi, secondo la natura giuridica del rapporto di lavoro. Altresì, detta disposizioni in materia di sicurezza dei minori che svolgono attività sportiva, tra cui la designazione di un responsabile della protezione dei minori, allo scopo, tra l'altro, della lotta ad ogni tipo di abuso e di violenza su di essi e della protezione dell'integrità fisica e morale dei giovani sportivi.

# OBBLIGO ASSICURAZIONI

L'articolo 34 al comma 1 dispone **l'obbligo di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, per i lavoratori subordinati sportivi, dipendenti dai soggetti** di cui all'articolo 9 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. La definizione delle retribuzioni e dei relativi riferimenti tariffari ai fini della determinazione del premio assicurativo, viene stabilita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi su delibera del consiglio di amministrazione **dell'INAIL**.

# INDENNITA DI ANZIANITA'

L'**articolo 36** riguarda il trattamento tributario e in particolare quello relativo: **all'indennità di anzianità al termine dell'attività sportiva che viene assoggettata a tassazione separata**; all'attività relativa alle operazioni di cessione dei contratti per cui le società sportive debbono osservare le disposizioni del DPR 633/1972; al premio di addestramento e formazione tecnica, che viene equiparato alle operazioni esenti dall'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 10 del DPR 633/1972

# INDENNITA' "OCCASIONALI"

Il comma 6 fornisce un'interpretazione della qualificazione delle indennità di trasferta, dei rimborsi forfettari di spesa, dei premi e dei compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche, come redditi diversi, ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera m), primo periodo, del DPR 917/1986, che si intendono emolumenti **occasionalmente riconosciuti in relazione ai risultati ottenuti nelle competizioni sportive (manca un coordinamento ... 🙄)**

# ESENZIONI

Il comma 7 definisce la soglia di esenzione fiscale applicabile ai redditi da lavoro sportivo a 10.000. Infine, con il comma 8, resta fermo il regime speciale per i lavoratori sportivi rimpatriati previsto dall'articolo 16, comma 5-*quater* e 5-*quinquies* del d.lgs. n. 147/2015, così come modificato dal presente decreto.

# amministrativo-gestionale.

L'**articolo 37** ha per oggetto i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere **amministrativo-gestionale**. Tale attività, resa in favore delle società ed associazioni sportive dilettantistiche, delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate e degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Dipartimento per lo sport, può essere oggetto di collaborazioni ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3, del codice di procedura civile e successive modifiche, ai quali si applica la **disciplina dell'obbligo assicurativo** di cui all'articolo 5, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 e delle successive fonti normative. **I collaboratori hanno diritto all'assicurazione previdenziale ed assistenziale, con iscrizione alla Gestione separata INPS.**

## Primi ....CHIARIMENTI

Il comma 4 fornisce un'interpretazione della qualificazione delle collaborazioni coordinate e continuative di carattere amministrativo-gestionale, come redditi diversi, ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera m), secondo periodo, del DPR 917/1986, in quanto si intende come operante soltanto entro il limite reddituale per l'esenzione fiscale di cui al successivo articolo 69, comma 2, primo periodo, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica. Infine il comma 5 stabilisce la non concorrenza alla formazione del reddito ai fini tributari dei contributi previdenziali ed assistenziali versati dai soggetti di cui al comma 1 o dai relativi collaboratori in ottemperanza a disposizioni di legge ..... **aspettando il prossimo provvedimento** 

# CCNL

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro

## Impianti Sportivi e Attività Sportive



Sottoscritto dalle parti sindacali  
datoriali e dei lavoratori:

**CONFLAVORO PMI**  
**CONFSAL**  
**FESICA**

In vigore dal  
**01.08.2019 al 31.07.2022**

GRAZIE PER L'ATTENZIONE





A.N.CO.T. SERVICE

*In collaborazione con*



IL SOFTWARE  
PER LA CONTABILITÀ  
DELLA TUA ASSOCIAZIONE

